

Spett.le

XXXXXXXXXXXX

PEC: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OGGETTO: INCARICO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA CHIUSURA DEL PROGRAMMA GOL (GARANZIA DI OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI) PRESSO LE REGIONI E P.A.

CIG: B713716B05

Tra

Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. (di seguito anche “la Società” o anche “Stazione Appaltante”) con sede legale in via Guidubaldo Del Monte, 60, 00197 - Roma, iscritta in data 26/09/1997 al Tribunale di Roma al Registro delle Imprese nella sezione Ordinaria, Numero Repertorio Economico Amministrativo RM879100, Codice Fiscale 01530510542; Partita IVA 05367051009; in persona XXXXXXXXXX, nato/a a XXXXXXXX il XX/XX/XXXX, Codice Fiscale XXXXXXXXXX, domiciliato/a per la carica a Roma (RM) in via Guidubaldo Del Monte, 60, 00197.

E

la XXXXXXXXXX (d’ora innanzi denominata/o come “Fornitore” o anche “l’Appaltatore”) con sede legale in xxxxxxxx– cap. xxxxx, xxxxxxxx (XX), con capitale sociale € XXXXXXXX, iscritta al Registro delle imprese di xxxxxxxx n. xxxxxxxxx, REA xx-xxxxxxx– Codice fiscale xxxxxxxxx Partita IVA n. xxxxxxxxx, rappresentata da xxxxxxxx nato a xxxxxxx (XX) il XX/XX/XXXX, elettivamente domiciliato ai fini del presente contratto presso XXXXXXXXXX, in qualità di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

PREMESSO CHE

- Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., con Decisione di contrarre n. 3388/2025 del 29/05/2025 (RDA 1100048486), ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa avente ad oggetto il servizio di supporto per la chiusura del programma gol (garanzia di occupabilità dei lavoratori) presso le regioni e P.A.;
- Esperita la suddetta procedura, è stato individuato il Fornitore xxxxxxxx
- La Stazione Appaltante ha effettuato, con esito positivo, le verifiche in ordine al possesso, da parte xxxxxxx, dei requisiti di aggiudicazione previsti dall’art. 17, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- L’importo dei costi per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 in quanto si è accertato che la fornitura oggetto del presente appalto non produce interferenze con le attività svolte dai lavoratori di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e viceversa;
- il Fornitore ha costituito la garanzia definitiva per un importo di € xxxxxx sotto forma di cauzione o fideiussione (precisare se bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari) come previsto dall’articolo 106 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.) in data xxxxx dalla Società xxxxxx

Tutto quanto sopra premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate si conviene e si stipula – in modalità elettronica ed in forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e, in forma scritta ai sensi dell’All. I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) - quanto segue:

Articolo 1 - Valore delle premesse

L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo:

1. dal Capitolato e dai relativi allegati, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

Sviluppo Lavoro Italia SpA

00197 Roma - Via Guidubaldo del Monte, 60
Tel. 06.80244.1 - protocollo@pec.sviluppolavoroitalia.it
www.sviluppolavoroitalia.it

Azionista Unico - Ministero dell’Economia e delle Finanze
Capitale Sociale i.v. - € 74.786.057
Tribunale di Roma 323242/97 - CCIAA Roma 879100
Partita Iva 05367051009 - Codice Fiscale 01530510542

2. dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
3. dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. (clausola di pantouflage);
4. dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla Legge de 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i.;
5. dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
6. dal Patto di integrità tra Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e gli Operatori Economici consultabile sul sito internet della Stazione Appaltante;
7. dal Codice Etico della Stazione Appaltante consultabile sul sito internet della stessa.

Articolo 2 - Oggetto dell'appalto. Modalità di esecuzione del servizio

Il presente contratto ha per oggetto l'esecuzione delle prestazioni relative all'erogazione del servizio di supporto per la chiusura del programma gol (garanzia di occupabilità dei lavoratori) presso le regioni e P.A., come espressamente indicato nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati, nonché dall'Offerta Tecnica ed Economica dell'Appaltatore e in tutti i documenti costituenti parte integrante del presente accordo che qui si intendono richiamati anche se non materialmente allegati.

Il Fornitore si impegna a eseguire in piena autonomia e senza vincolo di subordinazione la fornitura oggetto dell'appalto come espressamente indicato nella *Lex specialis* di gara, nei suoi allegati e nel presente atto.

Il Fornitore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. per l'esecuzione del contratto; qualora il Fornitore non adempia, Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

In caso di impossibilità temporanea all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Fornitore si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Articolo 3 - Disposizioni antimafia

Il Fornitore prende atto che l'affidamento delle prestazioni contrattuali è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.

In particolare, il Fornitore garantisce che - per quanto a sua conoscenza - nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Il Fornitore si impegna a comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, provvisori o definitivi, emessi a carico del Fornitore stesso ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2%;
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del contratto.

Articolo 4 - Durata ed accettazione del contratto – Risoluzione - Recesso

Il contratto avrà decorrenza dalla data di stipula e dovrà concludersi al 31 agosto 2027, salvo eventuale proroga del progetto finanziatore.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nel Contratto medesimo.

Sviluppo Lavoro Italia SpA

00197 Roma - Via Guidubaldo del Monte, 60
Tel. 06.80244.1 - protocollo@pec.sviluppolavoroitalia.it
www.sviluppolavoroitalia.it

Azionista Unico - Ministero dell'Economia e delle Finanze
Capitale Sociale i.v. - € 74.786.057
Tribunale di Roma 323242/97 - CCIAA Roma 879100
Partita Iva 05367051009 - Codice Fiscale 01530510542

La Stazione Appaltante si riserva di esercitare il diritto di recesso unilaterale dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., previo invio di formale comunicazione (PEC) all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 90 gg dalla fine del primo anno di esecuzione.

Il Fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi come "solari", ove non diversamente stabilito.

È facoltà della Stazione Appaltante richiedere un adeguamento delle condizioni o recedere insindacabilmente dal contratto qualora, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, sia attivata una Convenzioni CONSIP che preveda condizioni più vantaggiose per la stessa.

Il Fornitore dovrà sottoscrivere digitalmente il presente contratto, e inviare il tutto entro due giorni dalla loro ricezione, all'indirizzo PEC: iprocollo@pec.sviluppolavoroitalia.it

Articolo 5 - Corrispettivo dell'appalto e modalità di fatturazione – Interessi di mora

Per l'erogazione delle prestazioni oggetto del contratto sarà riconosciuto all'Appaltatore un compenso complessivo e omnicomprendente di € _____ (_____), al netto di IVA e al lordo di ogni eventuale onere.

Pertanto, il Fornitore non potrà avere null'altro a pretendere, né nel corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione. Resta inteso che termini e modalità di pagamento sono regolamentati esclusivamente dal presente incarico che supera ed innova qualsiasi pattuizione eventualmente già intervenuta al riguardo.

La Stazione Appaltante riconoscerà al Fornitore il corrispettivo dovuto in relazione ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni indicate nella richiesta di offerta economica presentata dal fornitore e nei relativi allegati e nel presente contratto.

Il pagamento di quanto spettante sarà effettuato a 30 gg data accettazione fattura in formato elettronico nel sistema di interscambio della PA, con il seguente codice univoco UFXKW7 e nome dell'Ufficio Uff_eFatturaPA, ai sensi della D.M. n. 55/2013, mediante bonifico su c/c indicato dallo stesso.

Le parti stabiliscono che l'interesse di mora è pari al 4%.

Per esigenze amministrative, la fattura dovrà essere emessa alla fine del mese di competenza, previa approvazione da parte del DEC di un resoconto sulle attività ed importi oggetto di fatturazione.

Il Fornitore si impegna ad emettere fattura completa del riferimento CIG relativo all'affidamento in oggetto.

Articolo 6 - Clausola revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Per il calcolo della variazione dei prezzi si rimanda più compiutamente all'art.3.2 del Disciplinare di gara.

Art. 7 - Attivazione del servizio presso le Regioni e P.A.

Le prestazioni oggetto del presente contratto saranno attivate su richiesta di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., previo perfezionamento, con ciascuna Regione o Provincia Autonoma, di un Accordo attuativo e della definizione di un Piano Operativo regionale.

Il Fornitore prende atto che l'effettiva erogazione dei servizi presso le Regioni e P.A. è subordinata a tale condizione e che l'entità delle attività potrà variare in funzione del numero e del livello di attivazione delle Regioni aderenti.

Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. non potrà essere ritenuta in alcun caso inadempiente o responsabile per la mancata o parziale attivazione del servizio da parte delle Regioni e P.A., né il Fornitore potrà vantare pretese risarcitorie o di

Sviluppo Lavoro Italia SpA

00197 Roma - Via Guidubaldo del Monte, 60
Tel. 06.80244.1 - protocollo@pec.sviluppolavoroitalia.it
www.sviluppolavoroitalia.it

Azionista Unico - Ministero dell'Economia e delle Finanze
Capitale Sociale i.v. - € 74.786.057
Tribunale di Roma 323242/97 - CCIAA Roma 879100
Partita Iva 05367051009 - Codice Fiscale 01530510542

indennizzo in tal senso, salvo quanto previsto nel Capitolato in materia di compenso proporzionale alle giornate effettivamente lavorate e documentate.

Eventuali prestazioni avviate in assenza di formale attivazione da parte di Sviluppo Lavoro Italia saranno da considerarsi svolte ad esclusivo rischio e costo del Fornitore.

Articolo 8 - Responsabilità ed obblighi

Il Fornitore sarà responsabile verso Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. della esatta e puntuale esecuzione del servizio oggetto del contratto.

Il Fornitore sarà obbligato ad osservare tutte le Leggi e le disposizioni vigenti in materia, incluse quelle relative alla sicurezza dei Lavoratori e alla prevenzione degli infortuni.

Il Fornitore sarà obbligato a rispettare, per il proprio personale, tutte le norme e le disposizioni in materia di assistenza e previdenza obbligatorie, fornendo a Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. la relativa certificazione richiesta.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e s.m.i..

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., è Manuela Rodio, Responsabile dell'Area di Supporto *Approvvigionamenti, Logistica e Servizi interni*.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto per Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. è Giuseppe Romano, Responsabile dell'Area di produzione Programmazione Politiche del Lavoro.

Art. 9 - Manleva e Polizza per responsabilità civile professionale

Il Fornitore dichiara di essere pienamente consapevole delle responsabilità connesse all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, inclusa la gestione e il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte nei percorsi di inserimento lavorativo per conto delle Regioni e di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., nonché la correttezza della rendicontazione dei costi.

Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. da qualsiasi pretesa, azione, onere, costo, spesa (incluse le spese legali), danno o sanzione di natura civile, amministrativa o penale, che Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. dovesse subire o sostenere in conseguenza o in relazione diretta e provata a:

- a. qualsiasi inadempimento o non corretto adempimento degli obblighi posti a carico del Fornitore dal presente Contratto, dagli allegati allo stesso e dalla normativa applicabile, incluse le disposizioni in materia di protezione dei dati personali;
- b. qualsiasi dolo o colpa, anche grave, del Fornitore, dei suoi dipendenti, collaboratori, subappaltatori o di qualsiasi altra persona di cui si avvalga nell'esecuzione delle prestazioni;
- c. qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi causata dall'utilizzo da parte del Fornitore di software, metodologie o materiali non regolarmente licenziati o non di propria titolarità, o comunque in violazione dei diritti di terzi;
- d. qualsiasi danno causato ai sistemi informativi di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., delle Regioni o di terzi, o a dati in essi contenuti, imputabile a dolo o colpa del Fornitore o di persone di cui si avvalga.

L'obbligo di manleva di cui al presente articolo non si applica qualora la pretesa, azione, onere, costo, spesa, danno o sanzione sia direttamente e provatamente derivante da dolo o colpa grave di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. o da istruzioni errate o incomplete fornite da Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. al Fornitore, purché il Fornitore abbia segnalato tempestivamente per iscritto a Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. le potenziali problematiche o i rischi derivanti da tali istruzioni, senza che Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. abbia modificato le proprie istruzioni.

Il Fornitore è tenuto a stipulare e mantenere in vigore per tutta la durata del Contratto e per un periodo di 12 mesi successivi alla sua cessazione, un'adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile professionale che copra i rischi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, con massimali non inferiori a Euro

Sviluppo Lavoro Italia SpA

00197 Roma - Via Guidubaldo del Monte, 60
Tel. 06.80244.1 - protocollo@pec.sviluppolavoroitalia.it
www.sviluppolavoroitalia.it

Azionista Unico - Ministero dell'Economia e delle Finanze
Capitale Sociale i.v. - € 74.786.057
Tribunale di Roma 323242/97 - CCIAA Roma 879100
Partita Iva 05367051009 - Codice Fiscale 01530510542

5.000.000,00. Il Fornitore si impegna a fornire a Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. prova della stipula e del rinnovo di tale polizza su richiesta.

Articolo 10 - Clausola di Inadempienza Contributiva

Sulla base di quanto disposto dall'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., "in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva."

Articolo 11 - Penali

Per ogni ipotesi di inadempimento anche parziale del contratto, sarà applicata una penale dell'1 per mille dell'importo contrattuale complessivo.

Le penali sono applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Aggiudicatario e da questa comunicate alla Stazione Appaltante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla contestazione. In assenza di deduzioni dell'Aggiudicatario nei termini, ovvero nel caso in cui la Stazione Appaltante ritenga di non accoglierle, quest'ultima ha facoltà di irrogare le penali.

Le penali di cui al presente articolo sono applicate mediante detrazioni dall'importo dovuto, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato l'evento. La Stazione Appaltante avrà, in ogni caso, la facoltà di rivalersi sulla garanzia definitiva fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo dell'Aggiudicatario di provvedere alla reintegrazione della suddetta garanzia definitiva.

L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 del cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali.

Nel caso in cui l'importo delle penali applicate superi la percentuale del 10% del corrispettivo contrattuale la Stazione Appaltante potrà risolvere il Contratto.

Nessuna penale sarà dovuta, nel caso in cui gli inadempimenti siano stati determinati da circostanze imprevedibili o da forza maggiore.

L'Aggiudicatario, qualora si trovi nell'impossibilità di eseguire le proprie prestazioni in ragione di cause di forza maggiore, si impegna a comunicare al Direttore dell'esecuzione del contratto, entro due giorni dal verificarsi di dette cause, la data in cui queste si sono manifestate e la data in cui prevedibilmente queste cesseranno di avere effetto, pena la facoltà della Stazione Appaltante di non prendere in considerazione tali circostanze quale elemento giustificativo dell'inadempimento.

Articolo 12 - Risoluzione

Nel caso in cui si verificassero le seguenti situazioni, Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. si riserva il diritto di risolvere, ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 1456 c.c., il presente contratto:

- ✓ violazione delle obbligazioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del presente contratto;

Sviluppo Lavoro Italia SpA

00197 Roma - Via Guidubaldo del Monte, 60
Tel. 06.80244.1 - protocollo@pec.sviluppolavoroitalia.it
www.sviluppolavoroitalia.it

Azionista Unico - Ministero dell'Economia e delle Finanze
Capitale Sociale i.v. - € 74.786.057
Tribunale di Roma 323242/97 - CCIAA Roma 879100
Partita Iva 05367051009 - Codice Fiscale 01530510542

- ✓ sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- ✓ inadempienza degli obblighi verso i lavoratori, ivi compresi quelli inerenti agli obblighi previdenziali contributivi e assicurativi;
- ✓ revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri Albi, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto del presente accordo;
- ✓ violazione dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. (clausola di pantouflage).

La risoluzione si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (ad esempio: PEC), da inviare al Fornitore. In caso di risoluzione l'Appaltatore avrà diritto ad ottenere soltanto il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, salvo compensazione da parte di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. con l'importo a quest'ultima dovuto per i danni subiti.

Articolo 13- Obbligo di riservatezza

L'Appaltatore sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze od altro di cui avrà comunicazione o prenderà atto nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi, inoltre, l'Appaltatore s'impegna a adottare ogni accorgimento e misura per prevenire accessi non consentiti ai dati personali eventualmente memorizzati.

La presente clausola riveste per Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. carattere essenziale e la sua violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Articolo 14 - Autorizzazioni

L'Appaltatore dichiara, a pena di risoluzione di diritto del presente Contratto e del risarcimento dei danni, di avere ottenuto le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso registri/albi e di avere compiuto le formalità occorrenti per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Servizio, secondo norme, leggi e regolamenti vigenti.

L'Appaltatore darà immediata comunicazione alla Società qualora subisca da parte della P.A. o dell'Ente preposto, anche per cause ad esso non imputabili, atti di revoca, di cancellazione, di sospensione o quant'altro sia suscettibile di impedire l'esecuzione, in tutto o in parte, del servizio. In tal caso, la Società avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto, in tutto o in parte in relazione all'evento che si è verificato, riservandosi di richiedere il risarcimento di eventuali danni.

Articolo 15 - Divieto di cessione del contratto

È fatto esplicito divieto al Fornitore di cedere, anche parzialmente, il presente contratto, sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione, salvo i maggiori danni accertati.

Articolo 16 -Trattamento dei dati personali

In relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della contrattualizzazione e dell'esecuzione delle prestazioni, si precisa che:

1. Il titolare del trattamento è Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. con sede in Roma, Via Guidubaldo del Monte n. 60. Responsabile per la Protezione dei Dati Personali di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. scrivendo a dpo@sviluppolavoroitalia.it per richiedere l'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (aggiornamento, modifica, minimizzazione. Eventuale richiesta di cancellazione potrà essere soddisfatta solo una volta esperite tutte le fasi dell'affidamento e di rendicontazione).
2. Ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b del GDPR, il consenso non è dovuto in quanto il trattamento dei dati conferiti è necessario per l'esecuzione di un contratto o all'esecuzione di misure precontrattuali.
3. Il trattamento dei dati avviene ai fini della gestione della contrattualizzazione e della rendicontazione.
4. Il conferimento dei dati è necessario ai fini della stipula del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti ai sensi di legge. Eventuale diniego manifestato anche successivamente al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità a procedere con la contrattualizzazione.

Sviluppo Lavoro Italia SpA

00197 Roma - Via Guidubaldo del Monte, 60
Tel. 06.80244.1 - protocollo@pec.sviluppolavoroitalia.it
www.sviluppolavoroitalia.it

Azionista Unico - Ministero dell'Economia e delle Finanze
Capitale Sociale i.v. - € 74.786.057
Tribunale di Roma 323242/97 - CCAA Roma 879100
Partita Iva 05367051009 - Codice Fiscale 01530510542

5. I dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso. I dati saranno comunicati anche ai soggetti che svolgono attività di verifica amministrativa contabile sulle spese sostenute da Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Commissione Europea, Corte dei Conti Europea).
6. I dati del soggetto affidatario, acquisiti ai fini dell'affidamento del servizio, saranno conservati da Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. per almeno 10 anni. Concluse tutte le attività di verifica amministrativo – contabile e decorsi i tempi di legge per la conservazione della documentazione amministrativa, i dati saranno distrutti.
7. In ossequio alle disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza cui Sviluppo Lavoro Italia è soggetta, i dati del soggetto affidatario saranno pubblicati sul sito della Società per 5 anni dalla stipula del contratto.

In relazione al trattamento dei dati personali necessario ai fini dell'esecuzione delle attività contrattuali si precisa che:

- nel rapporto tra Ministero del Lavoro e Sviluppo Lavoro Italia, la convenzione di affidamento delle attività attribuisce al Ministero il ruolo di Titolare e a Sviluppo Lavoro Italia il ruolo di Responsabile ex art. 28 del GDPR
- nell'ambito del Programma GOL, le Regioni sono titolari del trattamento

L'Appaltatore prende atto che l'esecuzione del presente contratto potrà comportare, solo subordinatamente alla sottoscrizione di uno o più accordi formali tra le Regioni interessate e Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., il trattamento di dati personali relativi a soggetti coinvolti nei percorsi del Programma GOL, per finalità di supporto amministrativo e rendicontazione.

Gli accordi definiranno la governance privacy e il ruolo di Sviluppo Lavoro Italia nel rapporto con le Regioni. In conseguenza di tale definizione, il Fornitore potrà assumere il ruolo di Responsabile oppure di sub Responsabile del trattamento ai sensi dell'Art. 28, paragrafo 4, del GDPR, previa approvazione da parte delle Regioni stesse. .

In assenza di tali accordi, nessun trattamento di dati personali riferibili a soggetti terzi potrà essere effettuato da parte dell'Appaltatore nell'ambito delle attività previste dal presente contratto, fatto salvo quanto necessario esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali tra le Parti.

L'Appaltatore si impegna fin d'ora, ad accettare la nomina di Responsabile oppure di sub Responsabile del trattamento.

Il Fornitore si impegna a trattare i dati personali esclusivamente per conto e su istruzione documentata di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., la quale a sua volta agisce su istruzione del Ministero del Lavoro e delle Regioni. Nell'ambito di questi rapporti, il Fornitore si impegna, altresì, sin da ora al rispetto delle istruzioni ricevute dalle Regioni interessate dal trattamento.

Le finalità del trattamento sono limitate al servizio di supporto per la chiusura del programma GOL e alla relativa rendicontazione dei costi, come specificato nel presente contratto e nei suoi allegati.

Il Fornitore si impegna a trattare i dati personali nel rispetto delle disposizioni del GDPR e di tutta la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Fornitore adotta le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza dei dati personali adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Tali misure includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la formazione documentata di tutti gli addetti che avranno accesso ai dati dei beneficiari di GOL, il divieto di copiare i dati su supporti diversi da quelli indicati dalle Regioni o da Sviluppo Lavoro Italia s.p.a., l'utilizzo di sistemi di cifratura, pseudonimizzazione, controllo degli accessi, backup e disaster recovery, continuità operativa, piani di audit e controllo, procedure di gestione del data breach.

Sviluppo Lavoro Italia SpA

00197 Roma - Via Guidubaldo del Monte, 60
Tel. 06.80244.1 - protocollo@pec.sviluppolavoroitalia.it
www.sviluppolavoroitalia.it

Azionista Unico - Ministero dell'Economia e delle Finanze
Capitale Sociale i.v. - € 74.786.057
Tribunale di Roma 323242/97 - CCIAA Roma 879100
Partita Iva 05367051009 - Codice Fiscale 01530510542

Il Fornitore si assicura che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un obbligo legale appropriato di riservatezza.

Il Fornitore assiste Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., e di conseguenza le Regioni, nell'adempimento degli obblighi derivanti dagli articoli da 32 a 36 del GDPR (sicurezza del trattamento, notifica di violazione dei dati personali, valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, consultazione preventiva). In particolare, il Fornitore notifica senza ingiustificato ritardo a Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e alla Regione interessata qualsiasi violazione dei dati personali di cui venga a conoscenza.

Il Fornitore assiste Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. nel rispondere alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati (es. accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione).

Al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento, il Fornitore, a scelta di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., cancella o restituisce tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che la conservazione dei dati non sia richiesta dalla legge.

Il Fornitore mette a disposizione di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'Art. 28 del GDPR e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate da Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. o da un altro soggetto da questa incaricato.

Il Fornitore non può ricorrere ad altro sub responsabile senza la previa autorizzazione specifica o generale scritta di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. Qualora Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. conceda un'autorizzazione generale scritta, il Fornitore la informerà di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri sub-responsabili, dando così a Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. la possibilità di opporsi a tali modifiche. Qualora il Fornitore ricorra a un altro sub-responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., sono imposti a tale altro sub-responsabile, mediante un contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati previsti dal presente contratto tra Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e il Fornitore, con particolare riguardo all'obbligo di fornire garanzie sufficienti in merito all'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

Articolo 17 - Foro Competente

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e XXXXXXXXXXXX in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto saranno sottoposte ad un previo tentativo di composizione amichevole. Qualora non risulti possibile definire la controversia mediante accordo bonario, la stessa sarà deferita all'Autorità giudiziaria del Foro di Roma, competente in via esclusiva.

Articolo 18 - Rispetto della normativa in materia di prevenzione della corruzione

Con la firma del presente contratto il Fornitore si impegna a prendere visione del *Codice Etico* adottato da Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., reperibile al seguente link [Codice Etico](#), e adeguare i propri comportamenti ai principi ed agli obiettivi previsti dal Codice medesimo.

Con la firma del presente contratto il Fornitore si impegna a prendere visione del *Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza*, presente al seguente link: [piano triennale](#), e ad attenersi alle disposizioni aziendali in materia di anticorruzione descritte dal Piano medesimo.

Con la firma del presente contratto il Fornitore accetta le condizioni espresse dal *Patto di Integrità* tra Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e gli operatori economici, presente al seguente link: [Patto di integrità](#)

In considerazione delle modalità di erogazione della prestazione, il Fornitore si impegna sin da ora ad acquisire e rispettare le specifiche disposizioni anticorruzione rilasciate dalle singole amministrazioni presso cui verranno realizzate le attività.

La violazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, anche mediante comportamenti illeciti accertati a carico del Fornitore, dei suoi legali rappresentanti o incaricati, costituirà motivo di risoluzione immediata del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo il risarcimento di eventuali danni.

Sviluppo Lavoro Italia SpA

00197 Roma - Via Guidubaldo del Monte, 60
Tel. 06.80244.1 - protocollo@pec.sviluppolavoroitalia.it
www.sviluppolavoroitalia.it

Azionista Unico - Ministero dell'Economia e delle Finanze
Capitale Sociale i.v. - € 74.786.057
Tribunale di Roma 323242/97 - CCIAA Roma 879100
Partita Iva 05367051009 - Codice Fiscale 01530510542

Articolo 19 – Spese relative al contratto

Sono a carico del Fornitore tutte le spese relative alla stipula e alla registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso, compresi i costi relativi all'imposta di bollo calcolata secondo l'allegato I.4 di cui all'art. 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e versata secondo le modalità telematiche individuate nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 240013/2023.

Le parti si impegnano alla registrazione del contratto "in caso d'uso".

Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.

L'Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. l'Appaltatore dichiara di accettare espressamente le condizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del presente contratto.

L'Appaltatore

Sviluppo Lavoro Italia SpA

00197 Roma - Via Guidubaldo del Monte, 60
Tel. 06.80244.1 - protocollo@pec.sviluppolavoroitalia.it
www.sviluppolavoroitalia.it

Azionista Unico - Ministero dell'Economia e delle Finanze
Capitale Sociale i.v. - € 74.786.057
Tribunale di Roma 323242/97 - CCAA Roma 879100
Partita Iva 05367051009 - Codice Fiscale 01530510542